

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	161
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	161
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	161, 162
AMENDOLA PIETRO . . . . .	161
BERAGNOLI . . . . .	162
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disposizione in materia di appalti di opere pubbliche (1239) . . . . .	162
PRESIDENTE . . . . .	162, 163, 167, 169, 170 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .	162, 166, 167, 170 171, 172, 173, 175, 176, 178, 199, 180
CIANCA . . . . .	163, 165, 167, 170 171, 173, 174, 175
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	165, 170, 171, 172 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180
TAVERNA . . . . .	165, 172, 175, 179
RIPAMONTI . . . . .	165, 166, 171, 172 173, 174, 175, 180
BERAGNOLI . . . . .	166, 169, 170, 171, 173
PIERACCINI, <i>Ministro per i lavori pubblici.</i>	167
CARADONNA . . . . .	173
DEGAN . . . . .	173
DI NARDO . . . . .	179
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>	
Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la co- struzione di ponti stabili sul fiume Po (1266) . . . . .	180
PRESIDENTE . . . . .	180

La seduta comincia alle 9,40.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Greggi e Terranova Corrado.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Di Vagno sostituisce il deputato Mosca.

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Debbo ricordare che in due precedenti occasioni è stata chiesta da parte degli onorevoli colleghi del gruppo comunista la rimessione all'Assemblea dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa. Rivolgo quindi un invito agli onorevoli colleghi affinché, tenuto conto della importanza dei provvedimenti che oggi la Commissione è chiamata a discutere, vogliano consentire che la discussione dei provvedimenti stessi si svolga in questa sede, e possibilmente si esaurisca nel corso della seduta. La ragione delle richieste di rimessione all'Assemblea di cui ho detto prima è stata il mancato accoglimento della sollecitazione ad

iscrivere all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge n. 296 d'iniziativa dell'onorevole Natoli ed altri, concernente la disciplina dell'attività urbanistica.

La questione è stata riproposta nella seduta di ieri dell'Assemblea, usandosi parole molto severe nei confronti del presidente della vostra Commissione, come se esso non avesse buona volontà di attendere al proprio dovere di lavorare e di far lavorare la Commissione.

Il Presidente della vostra Commissione, non ritiene ancora di poter iscrivere all'ordine del giorno la proposta di legge stessa; se gli onorevoli componenti la Commissione possono accogliere un atto di buona volontà del Presidente egli è disposto a costituire un comitato di studio, nell'ambito della Commissione, che inizierà a esaminare la materia. Penso che l'onorevole Amendola, che in modo particolare si è fatto interprete delle istanze per la iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 296, possa ritenersi sodisfatto e che, di conseguenza, possano in questa seduta essere discussi i provvedimenti all'ordine del giorno.

AMENDOLA PIETRO. Accogliamo il suo invito e prendiamo atto di questo primo atto positivo...

PRESIDENTE. Che però non deve essere posto in relazione all'intervento di ieri dell'onorevole Pajetta in Assemblea.

BERAGNOLI. Insieme ad altri colleghi ho esaminato i disegni di legge che sono all'ordine del giorno di oggi e, dal momento che la V Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere sul disegno di legge n. 1266, e che quindi la discussione del disegno di legge stesso non potrebbe essere conclusa in questa seduta, pregherei, se possibile, l'onorevole Presidente di rinviare anche la discussione del disegno di legge n. 1239 ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Sono dolente ma noi dobbiamo iniziare intanto la discussione del disegno di legge n. 1239: qualsiasi decisione di rinvio dovrà essere presa dalla Commissione.

Propongo che la Commissione richieda che sia deferito alla sua competenza primaria il disegno di legge n. 1320, riguardante « Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche ».

Tale disegno di legge è stato assegnato alla XIV Commissione (Sanità) in sede legislativa con il parere della nostra Commissione. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

### Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche (1239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ».

L'onorevoli Baroni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, contenente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, trova la sua motivazione nella situazione di notevole disagio che, come è noto, domina da qualche tempo il settore dei pubblici appalti. Questa situazione di disagio ha dato luogo ad ampie diserzioni dalle gare di appalto. Già nell'autunno scorso è stato approvato in materia un provvedimento legislativo, la legge n. 1481, la quale modificava parzialmente il sistema generale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501. La citata legge n. 1481, peraltro, riguardava esclusivamente il problema dell'alea contrattuale, riducendola in vario modo per periodi diversi, ma non toccava altri problemi. Il provvedimento ora sottoposto al nostro esame, invece, riguarda anche altri problemi.

Debbo dire subito che, nel disegno di legge in esame, potremmo distinguere tre parti aventi ciascuna una propria autonomia: i primi tre articoli; l'articolo 4; l'articolo 5. I primi tre articoli sono di gran lunga i più importanti e comportano una modifica del sistema attuale di calcolo dell'importo revisionale. L'articolo 4, invece, modifica parzialmente la legge n. 1481; abrogando una limitazione che in quella legge era stata introdotta per quanto riguardava gli appalti degli enti locali e degli enti pubblici diversi dallo Stato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, fu introdotta una norma che limitava l'applicabilità della stessa legge n. 1481 solo alle opere pubbliche eseguite dagli enti locali e dagli enti pubblici per le quali fosse stato concesso il contributo dello Stato. L'articolo 4 è abrogativo di tale limitazione.

L'articolo 5 ha pure una sua autonomia. Con esso si cerca di superare le attuali difficoltà nel settore degli appalti pubblici, prevedendo la possibilità della restituzione anticipata delle ritenute di garanzia, previste a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato. Ritengo che sugli articoli 4 e 5 ci potremmo soffermare in seguito, avendo essi una loro autonomia.

Gli articoli 1 e 2 modificano il sistema di calcolo degli importi revisionali, in relazione ai lavori da appaltarsi per il futuro, dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quello che riguarda l'articolo 1, in sostanza, salvo poi entrare nei dettagli, si può dire che l'attuale sistema di computo dell'importo revisionale, fondato sul metodo analitico, viene sostituito con un sistema parametrico, contratto per contratto.

Per ogni singolo progetto è previsto che debba essere preventivamente determinata in concreto la incidenza di alcune voci fondamentali dei costi: da una parte la manodopera, dall'altra i materiali, i trasporti, i noli, in modo che sulla base di questi elementi fondamentali, — e limitatamente ad essi — che sono quelli di gran lunga prevalenti nella determinazione del costo dell'opera, vengano calcolate le successive variazioni. Questo calcolo, che è ritenuto più semplice, ha lo scopo di consentire una più rapida corresponsione degli acconti, così come è previsto dall'articolo 2. Gli acconti sono attualmente calcolati in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e possono essere corrisposti anche sulla base di determinazioni sommarie fino ad un importo del 50 per cento, mentre sulla base del proposto sistema parametrico si può arrivare fino all'85 per cento. Gli acconti verrebbero dati in connessione con il pagamento dei singoli stati di avanzamento. Si tratta di un aspetto fondamentale di questo disegno di legge, su cui ritengo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'articolo 3 provvede in via transitoria per i lavori appaltati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in discussione, allo scopo fondamentale di consentire una più rapida corresponsione degli acconti. Si tratta, cioè, di una norma di carattere transitorio, che tende a rendere più sollecito il pagamento degli acconti per i contratti attualmente in corso.

Questa, nelle linee generali, la struttura del disegno di legge, il cui obiettivo fondamentale è di rendere più agevole e spedita la corresponsione di acconti sull'importo revisionale di quanto non fosse consentito dal sistema previsto dal decreto legislativo n. 1501.

Da parte mia, signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti, il cui scopo, peraltro, è soltanto di chiarire il significato delle norme contenute nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Baroni per l'esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CIANCA. Non disconosciamo che il disegno di legge al nostro esame sia quanto meno opportuno. Però il modo in cui si è pervenuti alla sua formulazione ci lascia perplessi. Si dice che uno dei motivi che rendono le gare d'appalto deserte è costituito dalla macchinosità della procedura relativa alla revisione dei prezzi. Questo motivo non ci convince del tutto, perché, in fin dei conti, noi ricordiamo che anche due anni fa la stessa cosa si disse per l'alea contrattuale. Noi crediamo che non tutto sia dovuto al problema della macchinosità della procedura di revisione dei prezzi, perché sappiamo che in periodi estremamente difficili il problema della revisione dei prezzi in definitiva non si è mai manifestato col fenomeno grave della diserzione delle gare. Ricordo in proposito gli anni 1945, 1946, 1947 in cui i prezzi subivano delle alterazioni veramente notevoli: eppure le gare non andavano deserte e l'aggiudicazione delle opere avveniva regolarmente.

Ci deve essere qualche causa più seria di questo fenomeno e noi vorremmo invitare l'onorevole Ministro a non appagarsi del provvedimento che stiamo esaminando, perché non vorremmo che esso ci lasciasse delusi, così come ci ha lasciati delusi quello relativa alla diminuzione dell'alea. Vi sono anche altri problemi: la mancanza di esecuzione di opere pubbliche ha fatto diminuire in modo rilevante il livello dell'occupazione operaia. Se dobbiamo credere ai dati dell'Istituto centrale di statistica, addirittura nel mese di gennaio il numero delle giornate-operaio nell'edilizia è risultato dimezzato rispetto a quello del corrispondente mese di gennaio 1962. Inoltre sappiamo che ci sono da eseguire opere importanti nelle quali la giustificazione di un ritardo nella revisione dei prezzi è soltanto un motivo pretestuoso. Infatti nei lavori di grande mole la revisione avviene con celerità. Per esempio, il problema dell'appalto per la costruzione della Biblioteca nazionale è una cosa veramente seria e credo che bisognerebbe fare degli accertamenti: quando addirittura si ammette l'offerta al rialzo e nonostante ciò i lavori non vengono aggiudicati, ci si trova di fronte ad un fatto che va approfondito.

Debbo lamentare un fatto increscioso: per l'esecuzione di alcune opere di edilizia sovvenzionata, per un importo di centinaia di milioni, un'Amministrazione aveva invitato alle gare d'appalto una sessantina di imprese. Nessuna di codeste imprese ha presentato offerte, salvo una che ha fatto un'offerta addirittura al ribasso e ha avuto aggiudicati i lavori. Speriamo che non ci sia nulla di grave:

questa impresa ha come partecipante alla società un consigliere di maggioranza. Speriamo che questo non abbia un significato, ma è certo che anche la seconda gara di appalto per le stesse opere ha visto tutte le imprese assenti dalla gara meno questa famosa che ha avuto aggiudicati i lavori con un'offerta al ribasso.

Il problema delle gare d'appalto, che vanno deserte deve preoccuparci, perché significa che non solo vi è un blocco della spesa pubblica ma, addirittura, che vi è un congelamento! Noi temiamo che vi sia, sotto questo fenomeno, qualcosa di molto più grave che non la semplice macchinosità della procedura relativa alla revisione dei prezzi.

Il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame, ripete, a nostro avviso, un po' tutti i provvedimenti che si sono succeduti in materia dal 1938. Il disegno di legge odierno dovrebbe determinare un meccanismo in base al quale si sostituisce al sistema analitico, introdotto dalla legge n. 1501, un sistema parametrico. So che questo provvedimento è il frutto di laboriosi studi di una Commissione composta da tecnici del Ministero dei lavori pubblici e da rappresentanti dell'Associazione degli appaltatori. Onestamente, però, diremmo cosa non rispondente al vero se dicessimo che abbiamo del tutto capito il meccanismo previsto nel disegno di legge, meccanismo che mi sembra alquanto ostico. Del resto, che la materia sia difficile è comprovato dal fatto che nel corso di questi anni si sono fatti più tentativi per trovare un sistema di revisione rapido, sicuro e che non desse luogo a troppe sfasature.

Noi avremmo desiderato che alla relazione del disegno di legge, che in concreto non fa che ampliare la dizione degli articoli, fosse allegato un modulo che mostrasse effettivamente come si procede alla determinazione degli indici di costo. Questo provvedimento stabilisce addirittura che in sede di progettazione, cioè per ogni singolo progetto si deve indicare l'indice di incidenza per la manodopera, per i materiali, per i trasporti e per i noli. Ora, è la formulazione di questi indici che, a nostro avviso, non è ancora vista chiaramente: di qui l'opportunità di allegare alla relazione un esempio che faccia capire come avverrebbe la formazione degli indici di incidenza.

Il problema di trovare un meccanismo relativo alla revisione dei prezzi, come dicevo prima, ha formato oggetto di parecchi provvedimenti legislativi. Il precedente al quale ci si può richiamare è il decreto-legge 21 giu-

gno 1938, n. 1296, che già in definitiva introduceva il sistema analitico; vi è stata poi la legge del giugno 1942, quindi una dell'ottobre 1942, poi un'altra dell'aprile 1945 e, finalmente, un decreto luogotenenziale dell'aprile 1946, il quale introduceva il sistema parametrico. Tale sistema è stato seguito fino al dicembre dell'anno successivo, quando un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato reintrodusse il sistema analitico.

Bisogna dire che già da parte del Ministero dei lavori pubblici si erano avvertite delle difficoltà nell'applicazione dell'uno o dell'altro sistema. Si legge infatti in una circolare dell'agosto 1947 diramata dal Ministero dei lavori pubblici: « L'esperienza sin qui fatta consiglia tra l'altro di abbandonare sia il sistema dei parametri, sia quello delle analisi fatte confrontando le variazioni dei prezzi intervenute nel corso dei lavori ». Escludeva il sistema dei parametri, escludeva quello dell'analisi dei prezzi: non si capisce quale sistema questa circolare volesse introdurre! « Per la revisione — così prosegue la circolare — dovranno invece essere prese in considerazione le diverse operazioni intervenute... All'uopo sono state già predisposte dal Ministero speciali istruzioni ». Queste speciali istruzioni, che avrebbero dovuto superare le difficoltà del primo e del secondo sistema, non si sono però mai conosciute. Si è avuta invece la legge del dicembre 1947 che reintroduceva il sistema analitico.

Però dobbiamo dire che, mentre era in atto questo passaggio da una procedura all'altra, da una interpretazione all'altra, da una disposizione all'altra, vi era una amministrazione dello Stato che aveva adottato il sistema parametrico con una formula molto semplice che continua ancora ad adottare e che non comprendo perché l'amministrazione dei lavori pubblici non possa adottare. Si tratta dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che usa un sistema estremamente semplice, che si riassume addirittura in una formula di quattro voci con la quale applica la revisione dei prezzi.

Vorrei ora domandare al Sottosegretario Battista, che ha presieduto la Commissione che ha predisposto il disegno di legge in discussione, se è stata presa in esame questa procedura o se essa è stata considerata superata. Si tratta di una procedura collaudata da decenni di esperienza e non comprendiamo perché se il sistema è inidoneo, l'amministrazione ferroviaria, che pure fa eseguire lavori tanto importanti e che sono quasi simili a quelli che fa eseguire l'amministrazione dei

lavori pubblici, lo usi costantemente da parecchi anni. Vorremmo domandare maggiori chiarimenti. In sede poi di analisi degli articoli, la parte che maggiormente desta in noi incertezza è quella che si richiama a una delle voci più importanti, quella relativa alla manodopera. Nei vecchi sistemi parametrici si faceva prima il computo delle lavorazioni — per esempio, lavoro in acqua, movimenti di terra, eccetera — e poi si stabilivano le percentuali di manodopera assorbite da quella categoria di lavori e, attraverso queste, si calcolavano le variazioni dei prezzi...

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Era un sistema troppo sommario.

CIANCA. Poi si faceva riferimento alle varie paghe degli operai a seconda della qualifica. Nel testo in esame si precede alla determinazione delle variazioni di costo della manodopera di una squadra-tipo. Ora la squadra tipo non viene in concreto formata, ma solo composta teoricamente, con riguardo alla esecuzione di tutta l'opera o delle singole parti di essa. Dato che non ci si può servire della stessa composizione per tutte le lavorazioni che un'opera comporta — come fondazioni, strutture portanti, eccetera — bisogna riferire questa squadra tipo alle varie lavorazioni, ai vari tipi di opera, a meno che non si consideri tutta l'opera a corpo: in tal caso si ritorna però al vecchio sistema parametrico. Vorremmo che ci venisse spiegato con sufficiente chiarezza questo punto così da toglierci quei dubbi e quelle incertezze che sono in noi relativamente al meccanismo proposto. Di altre questioni parleremo in sede di discussione degli articoli.

Nei vecchi testi legislativi si stabiliva che la revisione in aumento non si applicava alla quantità del lavoro che l'appaltatore od il concessionario avrebbero potuto eseguire e non abbiano eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna dei lavori, né si applicava al materiale approvvigionato in cantiere. Era questa una disposizione abbastanza logica e che è stata riprodotta in tutte le leggi che si sono susseguite. È quindi una norma che, a mio parere dovrebbe essere mantenuta.

Chiediamo più che altro una specie di supplemento di informazione, data la complessità della materia, così da poter esprimere, articolo per articolo ed in piena coscienza, il nostro parere.

TAVERNA. Ci si può domandare quali siano le ragioni occulte per le quali le imprese non sono intervenute alle gare d'appalto, ragioni che l'onorevole Cianca non ha

spiegato. Esse si identificano sostanzialmente nella mancanza di fiducia, perché fra il sistema dei parametri, il sistema delle percentuali e il sistema delle circolari del Ministro, le imprese non hanno visto un soldo. Se continueremo a cercare le ragioni di questa assenza e non daremo al Governo uno strumento affinché si possa procedere, i lavori non verranno appaltati. Per quanto riguarda poi il caso che è stato citato, per quattro anni sono stati sospesi i pagamenti e nel frattempo si sono avuti aumenti di materiali.

Questo provvedimento non è perfetto ma introduce un sistema col quale poter procedere. Se vedremo che le cose non vanno, torneremo in questa sede a discutere il problema. A mio parere questo provvedimento presenta due aspetti positivi e prima di tutto che gli uffici governativi faranno veramente i progetti. Infatti, fino ad ora, essi hanno predisposto progetti sommari con disegni al 25.000: dovendosi fissare la percentuale della manodopera e la percentuale dei materiali per stabilirne l'incidenza, si dovranno fare progetti dettagliati.

In secondo luogo, col nuovo sistema le imprese sapranno come comportarsi sapendo che l'analisi ha portato ad indicare certe incidenze. Mi sembra che ciò sia abbastanza.

RIPAMONTI. Vi è l'esigenza di arrivare ad una organica sistemazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese chiamate all'esecuzione delle opere pubbliche, perché le imprese hanno avuto sempre delle sorprese nei loro rapporti con la pubblica amministrazione. Talvolta la critica che viene fatta all'esecuzione delle opere, non va a ricercare i motivi di difesa che l'impresa ha messo in atto per operare all'interno del sistema contrattuale. Si sentiva anche prima la esigenza di arrivare ad una organica sistemazione dei rapporti tra enti pubblici e imprese che operano nel settore delle opere pubbliche: essa è andata accentuandosi ancor più per considerazioni di carattere economico e di carattere finanziario. A mano a mano che si offriva alle imprese la possibilità di realizzare altri tipi di opere, si riduceva la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici.

CIANCA. Il fenomeno della diserzione delle gare si è verificato quando è cominciato a diminuire l'incremento di attività nell'edilizia privata.

RIPAMONTI. Ma il fenomeno si verificava anche per la impossibilità di una rapida definizione dei rapporti economici tra committente e impresa. Talvolta i pagamenti sono,

nel contratto, collegati alla riscossione dei mutui e se questa va per le lunghe, il committente non può pagare l'impresa. Ecco perché la difficoltà diventa oggi più grave di ieri, poiché la pubblica amministrazione offre commesse di lavori amplissime alla privata iniziativa, per le esigenze congiunte di attuare i programmi e di garantire un alto livello di occupazione nel settore. Non si tratta tanto di analizzare gli aspetti economico-finanziari di questo provvedimento — potremmo trovare dei sistemi più validi per entrambe le parti, potremmo modificare gli articoli chiarendo il loro contenuto — ma di dare la possibilità di accentuare la tendenza delle imprese a ritornare agli appalti pubblici, sia per la continuità generale dell'esecuzione delle opere pubbliche, sia, e soprattutto in questo momento, per garantire continuità di impiego nel settore.

Dobbiamo aumentare gli investimenti pubblici e per questo abbiamo bisogno di determinare una tendenza da parte delle imprese private a ritornare ad operare nel settore. Per promuovere questa inversione di tendenza, per stimolare, per riportare l'impresa privata ad operare nel settore delle opere pubbliche, ritengo che il provvedimento in discussione abbia una sua logica e contenga i maggiori costi economici, cercando di chiarire in modo razionale i rapporti tra il committente e il privato che opera nel settore. La prima esigenza è appunto quella di eliminare qualsiasi remora alla ripresa dell'attività dell'impresa privata nel settore delle opere pubbliche.

Non possiamo negare che vi siano stati da parte della pubblica amministrazione atteggiamenti contraddittori. In tema di revisione dei prezzi o in tema di collaudo, per esempio, si è sempre superato il termine contrattuale. Quando nel disegno di legge si prevede di anticipare le ritenute di garanzia, si arriva a garantire il pagamento delle ritenute nei termini contrattuali. Si deve quindi arrivare a definire per settore — non direi contratto per contratto — le componenti principali del costo di un'opera: la mano d'opera, i materiali, i trasporti e i noli.

Il secondo comma dell'articolo 1 parla di quote d'incidenza: questo termine fa pensare a una percentuale, mentre invece si parla di ripartizione del costo globale dell'opera nelle quattro componenti succitate.

BARONI, *Relatore*. No, due: le componenti sono raggruppate.

RIPAMONTI, Comunque, nel computo sono quattro. Direi che la variazione si possa fare al terz'ultimo comma, non nella sostanza,

ma nella espressione letterale circa il meccanismo di determinazione della variazione dei costi. Se si legge questo comma più volte, infatti, possono darsene interpretazioni diverse. Ritengo quindi che questo comma dovrebbe essere redatto in maniera più comprensibile.

Ho infine un dubbio per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1. Nel caso di offerte al ribasso, sono d'accordo: il sistema è valido. Non so però se altrettanto possa dirsi nel caso di offerte in aumento. In questo caso, infatti, noi riconosciamo che i prezzi sono superati dal mercato, per cui con l'aumento si tiene conto della variazione del prezzo. Quando si appalta col ribasso, nell'elenco dei prezzi possono esservi quelli del mercato odierno, e il ribasso deriva dalla capacità o meno che ha l'impresa, nella sua struttura organizzativa, di contenere l'incidenza delle singole voci nella determinazione del costo globale dell'opera. Nel caso di offerta in aumento, questo è determinato dalla non rispondenza del prezzo base alle condizioni di mercato del momento.

Se dopo un anno, dopo che si è eliminata, attraverso l'aumento, questa discordanza tra prezzo base e prezzo di mercato, si va a comparare il nuovo prezzo di mercato e poi si applica l'aumento, mi sembra che, così facendo, si riconosca due volte l'aumento stesso. Ripeto, posso sbagliare, ma mi sembra questo un dubbio valido.

Per il resto, non ho eccezioni da muovere. Desidero soltanto fare un'osservazione in merito ai Comuni e gli altri Enti locali. Qui siamo di fronte, anzitutto, ad una esigenza di perequazione. Non possiamo ammettere, infatti, il riconoscimento di un diverso sistema di determinazione dei prezzi per le opere pubbliche assistite dal contributo dello Stato, senza che poi tale riconoscimento si abbia anche per le opere pubbliche non assistite da contributo statale. Se però mettiamo in atto questo meccanismo di revisione, poniamo in difficoltà gli enti locali. Nel momento in cui si introduce per tutte le imprese appaltatrici un trattamento unico, vi è un invito all'onorevole Ministro ad esaminare la possibilità di colmare, là dove è possibile e specie dove si tratti di Comuni deficitari, con contributi dello Stato i maggiori oneri che deriveranno alle amministrazioni locali dalle nuove disposizioni.

BERAGNOLI. Desidero sottolineare le ultime parole dell'onorevole Ripamonti. Quando fu approvata la legge n. 1481, ella ricorderà, onorevole Ministro, che io presentai un emen-

damento che poneva a carico dello Stato i maggiori oneri derivanti agli Enti locali dall'applicazione di tale legge. L'emendamento non ottenne l'approvazione della Commissione; l'onorevole Ministro Sullo prese però solenne impegno — a seguito anche dell'emendamento che ella, onorevole Presidente, presentò in subordine al mio — di concedere ulteriori contributi ai Comuni e alle Province per coprire i maggiori oneri che sarebbero loro derivanti dall'applicazione della legge.

Desidererei ora che l'onorevole Ministro ribadisse analogo impegno a proposito di questo provvedimento.

Per quanto riguarda la questione delle offerte in aumento, sono d'accordo con l'onorevole Ripamonti perché, se per una determinata opera il prezzo base è, supponiamo, 100 e un concorrente offre 110 ottenendo l'aggiudicazione e dopo un anno viene effettuata la revisione su quest'ultima cifra, si riconosce due volte l'aumento dei prezzi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. L'onorevole Relatore desidera replicare agli intervenuti nel dibattito?

BARONI, *Relatore*. Ritengo che le osservazioni fatte investano aspetti particolari delle norme e che quindi sia più opportuno esaminarle in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Sentiamo ora il pensiero dell'onorevole Ministro.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Relatore risponderà analiticamente, punto per punto, ai dubbi ed alle osservazioni esposti sui singoli commi ed articoli.

Mi pare di poter notare con soddisfazione, che, intanto, sul complesso del provvedimento vi è l'accordo unanime da parte della Commissione e, vorrei dire, anche sulla importanza del provvedimento stesso. Restano, naturalmente da chiarire singoli punti che emergeranno nel corso di questa stessa seduta.

Intendo sottolineare che, anche se non si fosse verificata la congiuntura che ha accentuato le difficoltà attuali, si sarebbe dovuto egualmente giungere ad una rielaborazione del sistema della revisione dei prezzi poiché esso, così come era, non funzionava e non vi è dubbio che le difficoltà che incontrano le imprese per la revisione dei prezzi sono difficoltà obiettive che debbono essere riconosciute da tutti. In questo momento, poi, esse hanno evidentemente una maggiore importanza anche per le difficoltà del credito. Evidentemente i ritardi, che a volte durano anni ed anni, per il pagamento di quanto spettante

a seguito della revisione dei prezzi, moltiplica le difficoltà economiche delle imprese, a volte in modo davvero allarmante.

Quindi l'importanza generale del problema, che prescinde dalla situazione contingente, è aumentata anche in relazione alla situazione attuale.

Il disegno di legge in esame non risolve tutte le difficoltà del settore dell'edilizia e nessuno pensa che con l'approvazione di questo provvedimento le difficoltà stesse trovino la loro soluzione. Sappiamo che esse nascono da una serie molteplice di ragioni di cui anche in questa sede si è parlato, così che non è il caso ora di esaminarle nuovamente. Abbiamo però la consapevolezza che esse esistono e cerchiamo di operare affinché siano superate settore per settore, difficoltà per difficoltà. La risoluzione del problema posto con il provvedimento in esame è però una delle cose più importanti per dare inizio a quest'opera.

Per quanto riguarda gli appalti di opere pubbliche non dobbiamo, per fortuna, nemmeno pensare che il fenomeno della non aggiudicazione degli appalti sia generale e totale: per esempio, per quanto riguarda i lavori stradali dell'A.N.A.S. e di altri enti, non si verifica né il fenomeno della recessione né quello della non aggiudicazione. È vero che i lavori stradali sono più remunerativi, ma si tratta di uno dei vari settori e dobbiamo avere uno quadro obiettivo. Aggiungo che, negli ultimi tempi, anche in connessione probabilmente con il rallentamento della attività edilizia privata, si hanno dei sintomi di miglioramento e — vedo ciò da un osservatorio che spazia per tutta l'Italia — una maggiore percentuale di opere vengono aggiudicate. Per esempio è stata appaltata — ed era questione che si trascinava da anni — un'opera importante come il molo settimo del porto di Trieste. Per quanto riguarda la Biblioteca nazionale di Roma le cose non stanno esattamente come diceva l'onorevole Cianca: non si potevano cioè fare offerte in aumento, ma si potevano presentare solo offerte al ribasso. Ho però autorizzato immediatamente la gara al rialzo senza ulteriori indugi: essa si terrà, come la stampa ha comunicato, il giorno 5 giugno 1964, quindi nel minimo tempo necessario per indire la nuova gara, che ci auguriamo che questa volta dia esito positivo.

CIANCA. Non ci sono state offerte al rialzo.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ci potevano essere. È uno di quei casi in cui la lentezza dell'approvazione del progetto fa sì che si verifica una sfasatura fra

i prezzi di progetto e quelli attuali. Dico questo anche per far osservare come forse sarebbe bene aver subito il coraggio di partire da una gara al rialzo dato che non si può immaginare che un prezzo stabilito quattro o cinque anni fa, sia oggi ancora valido. È per questo che ho disposto che anche nel caso della Biblioteca nazionale di Roma sia indetta una gara al rialzo. Vorrei dire agli imprenditori che a me sembra che ora cominci ad essere meno giustificata la preoccupazione del futuro aumento dei prezzi, perché da una parte abbiamo il presente disegno di legge e dall'altra la constatazione di fatto che dal novembre ad oggi i prezzi si sono stabilizzati e quindi, praticamente, non si ha più la situazione della metà dello scorso anno, periodo in cui, effettivamente, i prezzi delle materie prime subirono degli aumenti.

Quello attuale è un fenomeno, non voglio dire marginale, ma quasi, se lo si mette a confronto con quanto accadeva l'anno scorso quando tutti i prezzi aumentavano.

Si deve dire una parola di fiducia per quel che concerne l'esecuzione delle opere pubbliche, perché abbiamo bisogno di uscire da questa difficile situazione.

Per quanto riguarda sempre il problema delle opere pubbliche, desidero chiarire che non è che non si eseguano più opere pubbliche o che se ne sia ridotto il ritmo: anzi, si sta procedendo ad assegnazioni di fondi, cercando di seguire un certo criterio obiettivo, sugli stanziamenti normali per la Calabria, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il Molise e per altre regioni, usufruendo di tutte le disponibilità, in modo che il ritmo delle nuove opere continui ad essere normale. Normale naturalmente nei limiti del bilancio, che invece presenta una serie di problemi gravi, che potranno essere risolti, a mio parere, con la programmazione, che dovrà stabilire la priorità della esecuzione delle opere pubbliche.

Stiamo facendo uno sforzo che purtroppo non è semplice. Stiamo lavorando intensamente, ma tra strumenti vecchi e vecchie leggi sul bilancio ed ostacoli di ogni genere, dobbiamo fare uno sforzo non facile.

Stiamo facendo uno sforzo perché i numerosi stanziamenti disponibili e non utilizzati proprio a causa di questa sfasatura, siano convenientemente utilizzati. Ma dico subito che non è facile. Per esempio, ammettiamo che per un comune sia previsto il finanziamento di due opere pubbliche, nessuna delle quali si può eseguire perché nei progetti si fa riferimento ai prezzi di tre anni fa. La lo-

gica sarebbe di eseguire intanto una delle due opere e poi provvedere per il finanziamento dell'altra. Ma questo ragionamento, che sembra così semplice, urta contro le prescrizioni di bilancio ed io non ho nessun potere per trasferire uno stanziamento, ad esempio, dal capitolo che si riferisce al finanziamento delle fognature a quello che riguarda il finanziamento della costruzione di scuole o viceversa. È necessario quindi un meccanismo diverso e credo di avere l'appoggio di tutti voi, al di fuori delle divisioni politiche, per varare una legge che autorizzi questi spostamenti di fondi in maniera da mettere in moto una massa ingente di mezzi finanziari, ciò che permetterebbe anche il mantenimento dell'occupazione in un settore così delicato.

Naturalmente vi sono casi in cui ciò si può fare. Per esempio, se in certa città è prevista la costruzione di tre scuole e ci si trova nella condizione di cui parlavo, invece di tre se ne può intanto costruire una, e si sta lavorando in questa direzione. Comunque, quello che desidero ripetere è che ci stiamo adoperando per vedere di rimuovere ogni ostacolo nei limiti del possibile.

Per quanto riguarda il disegno di legge, non entrerò nell'esame di esso, articolo per articolo. Sottolineo però che il meccanismo in esso previsto — come del resto hanno riconosciuto gli onorevoli Cianca, Baroni e Ripamonti — è frutto di uno studio attento. Certo non è una cosa semplicissima, a prima vista, perché la materia è molto complicata. Si è arrivati a questo meccanismo proprio per stabilire una certa elasticità che, direi, è uno stimolo ad una progettazione analitica e più accurata, cosa importantissima per tutti. Ci lamentiamo dei progetti che poi non rispondono alle esigenze: ciò significa che dobbiamo promuovere una spinta verso la progettazione integrale, perché è interesse dell'Amministrazione e dello stesso imprenditore precisare meglio il progetto.

Vorrei far rilevare all'onorevole Ripamonti l'importanza di una norma del genere.

Il Sottosegretario Battista poco fa mi faceva notare l'incidenza diversa dei vari elementi nell'edilizia prefabbricata e nell'edilizia tradizionale: potremmo fare tanti altri esempi. È importante che si stabiliscano degli indici, che questi siano studiati attentamente e che divengano dei parametri operanti, per quel che riguarda la revisione dei prezzi, a seconda della rispettiva incidenza. Una volta stabilito che si faccia luogo alla revisione, il calcolo diventa rapidissimo, automatico.



È stato chiesto perché non si è applicato il sistema usato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che funziona abbastanza bene. Faccio notare che si tratta di un sistema che si adatta a quel determinato tipo di opere: non bisogna dimenticare che le Ferrovie dello Stato hanno una gamma di opere da eseguire più ristretta, trattandosi solo di lavori inerenti agli impianti ferroviari. Le opere la cui esecuzione rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, invece, vanno dagli argini dei fiumi e dagli impianti idroelettrici alle case e a numerosissime altre opere. Evidentemente vi è bisogno di un sistema molto più elaborato e più elastico, tale cioè che possa adattarsi ad una serie vastissima di situazioni diverse: è per questi motivi che tale sistema risulta molto più complesso di quello usato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda un'osservazione, cui desidero rispondere perché si tratta di un problema delicato, sollevato dagli onorevoli Ripamonti prima e Beragnoli poi — mi riferisco a quello costituito dall'articolo 4 del disegno di legge — le difficoltà di estendere il contributo dello Stato sono di natura finanziaria, soprattutto in questa contingenza. È evidente che se noi introducessimo una variazione di questo genere, urteremmo contro l'articolo 81 della Costituzione: si tratterebbe infatti di un maggior onere derivante allo Stato. Non è quindi tanto un problema di spettanza del Ministero dei lavori pubblici, quanto piuttosto un problema generale di finanziamento, che non è possibile risolvere in questa sede.

Anche da un punto di vista logico, però, mi permetto di dire che la norma è richiesta da un generale principio di giustizia. Vi sono una serie di imprese, che oltretutto sono in genere imprese minori — si tratta di imprese locali — che hanno eseguito lavori per conto dei Comuni e da questi finanziate. Certo, mi riferisco ai Comuni più ricchi, perché è evidente che un Comune calabrese non si può permettere di finanziare un'opera per suo conto, senza il contributo dello Stato. Il problema del maggior onere, quindi, non va visto con la stessa preoccupazione che si avrebbe se esso dovesse colpire tutti i Comuni: colpisce infatti soltanto quei Comuni che hanno la possibilità di finanziare autonomamente, senza il contributo dello Stato, le opere pubbliche necessarie.

Però, se un Ente — Comune o no — fa eseguire un'opera, il cui costo previsto di cento milioni aumenta poi a centotrenta, non è pos-

sibile stabilire con una norma di legge che in quel caso non si può concedere la revisione dei prezzi. Così facendo, l'impresa che ha eseguito l'opera rischia il fallimento: faccio notare a questo proposito, che molte piccole imprese si trovano in questa critica situazione, proprio per tale ragione. È comodo stabilire per legge che non si permette la revisione dei prezzi: questo però non è giusto. Quindi, come dicevo, anche per un criterio di giustizia è necessario introdurre la norma prevista nell'articolo 4, altrimenti si va a colpire l'imprenditore che ha lavorato per un determinato ente, e non tutti gli altri, che invece possono ottenere la revisione dei prezzi.

Ciò non toglie che il Governo farà ogni sforzo perché si giunga al più presto a studiare anche il problema della finanza locale e quindi tutte le questioni relative alle possibilità finanziarie dei Comuni e degli altri Enti locali in modo serio. Pregherei però la Commissione di non voler risolvere tale problema in questa sede, perché così facendo ritarderemmo l'approvazione del provvedimento, rischiando di mandare allo sbaraglio tante imprese e commettendo una vera e propria ingiustizia.

Ciò detto, chiederei di tenere sostanzialmente fermo il sistema del disegno di legge che, lo ripeto, è atteso moltissimo, e non solo dagli imprenditori, ma anche dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori, come strumento di una maggior tranquillità nel settore delle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per il contributo apportato alla discussione, contributo che mi è parso quanto mai convincente.

BERAGNOLI. A me non è apparso affatto convincente. Mi pare che sia logico che, se diamo un contributo ad un Ente locale per un'opera il cui costo preventivato è di dieci milioni, che poi salgono a quindici, su questi ultimi cinque milioni venga anche dato il contributo statale.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 4 non riguarda questo problema. Ella parla delle opere pubbliche ammesse a contributo, e in questo caso le dirò per sua tranquillità che non solo siamo sulla stessa linea dell'ordine del giorno presentato in questa Commissione in occasione dell'approvazione della legge n. 1481, ma in concreto stiamo cercando, mediante un emendamento alla legge di bilancio, di essere autorizzati a coprire i maggiori oneri cui ella fa riferimento. Si tratta pertanto di una cosa diversa da quella prevista dall'articolo 4.

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1964

BERAGNOLI. Sono soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Per i lavori di qualunque durata da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono contenere la indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano di opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

L'invito per l'appalto-concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste dal precedente comma. Tali quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo.

Nei casi di appalto-concorso le quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione.

Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi per la durata dei lavori da eseguire, da stabilirsi per ogni contratto in numero non superiore a dieci (salvo i casi in cui l'Amministrazione ritenga stabilirne un numero maggiore).

Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo la cui composizione è stabilita in sede di progettazione delle opere comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali, di prevenzione degli infortuni, di igiene nei cantieri, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro.

La variazione di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli è data dalla media ponderale, riferita ai periodi in cui si sono verificate le variazioni e alla quantità di lavori

effettuati in rapporto alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei singoli elementi di costo assunti ad indici, applicata all'intera quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli.

La variazione del costo complessivo dell'opera è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo della manodopera e di quelle del costo dei materiali, trasporti e noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti comma.

Sull'importo revisionale al netto dell'alea risultante si applica il ribasso o l'aumento offerto dall'aggiudicatario ».

BARONI, *Relatore*. Non ho presentato alcun emendamento sostanziale relativo al primo comma; mi pare, però, opportuno che il riferimento alla dizione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 dicembre 1947, n. 1501, sia fatta più esattamente di quanto non lo sia nel disegno di legge, anche perché, nel successivo articolo 3 l'analogo riferimento è fatto in modo diverso. Per ragioni di chiarezza, riterrei opportuno fare un identico riferimento e nello stesso testo.

Propongo pertanto di sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti ».

Mi pare si tratti di una modifica puramente formale.

CIANCA. Il presente disegno di legge riproduce, in gran parte, l'analoga legge della Regione siciliana del 1956. Quella legge introduce anche il tipo della squadra che è già preventivamente fissato; noi, invece, prevediamo di fissarla caso per caso: ma mi domando da chi verrà fissata.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bisogna distinguere il caso di lavori che riguardano appalti già avvenuti, da quello in cui si tratti di lavori inerenti ad opere da appaltare. In questo secondo caso la

formazione della squadra-tipo deriva in un certo senso dalle analisi dei prezzi fatte ed è bene che la responsabilità incomba su chi ha presentato il progetto agli effetti contabili, dato che la formazione della squadra-tipo non avviene agli effetti organizzativi del lavoro.

CIANCA. Quando si fa il progetto, si esaminano tutte le singole lavorazioni e per ognuna di esse si calcola l'incidenza della mano d'opera in ore. Si hanno così le ore complessive per ogni singola qualifica che poi si moltiplicano per l'incidenza del costo-ora per ogni qualifica; si ha così il costo complessivo. Perché, allora, formare una squadra-tipo se la analisi relativa è già stata fatta?

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 1 non mi pare riguardi questo problema che sarà trattato al momento opportuno.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero primo comma dell'articolo 1 nel testo di cui ha dato testé lettura l'onorevole Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del disegno di legge al quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

L'onorevole Relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma:

« Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo.

L'invito per l'appalto-concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione ».

CIANCA. Domando se quando si parla di materiali si intende riferirsi anche ai materiali già finiti, come i laterizi. L'incidenza del trasporto in questo caso è già compresa nel prezzo perché questo si deve intendere franco cantiere. Per gli spostamenti di terra, per esempio per lavori di riempitura, colmata e scavo, occorre calcolare il costo del trasporto ma per il materiale finito il prezzo è franco cantiere. Questo dovrebbe essere specificato.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non si è mai specificato. Quando si indica un prezzo, si intende franco cantiere.

CIANCA. Quindi comprensivo del trasporto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Evidentemente tutto ciò risulta nell'analisi ed è per questo che è necessario che le analisi ci siano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma presentato dal Relatore e del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Il Relatore propone di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Per i materiali, i trasporti e i noli vengono assunti ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi secondo la natura dei lavori da eseguire, da stabilirsi per ogni progetto in numero non superiore a dieci ».

BARONI, *Relatore*. Con l'emendamento testé letto intendo abolire l'ultimo inciso, in quanto questo sostanzialmente toglierebbe qualsiasi carattere normativo alla disposizione di legge. Se si dice infatti che il numero massimo è dieci, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di stabilire un numero maggiore, è chiaro che la norma non ha alcuna seria efficacia.

RIPAMONTI. È opportuno sostituire il termine « progetto » con « contratto ».

BARONI, *Relatore*. A mio avviso non vi è alcuna differenza: comunque posso accettare la modifica.

CIANCA. Desidero chiedere se quando si parla di dieci elementi di costo ci si riferisce a ogni singola voce, oppure si intende complessivamente.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Complessivamente.

BERAGNOLI. Per chiarire ogni dubbio, in seguito all'osservazione dell'onorevole collega Cianca, sarebbe opportuno aggiungere il termine « complessivo » dopo le parole « in numero ».

BARONI, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere il suo suggerimento: « in numero complessivo non superiore a dieci » toglie in realtà ogni possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del quinto comma, proposto dal Relatore e del quale ho dato precedentemente lettura, con le modifiche suggerite dagli onorevoli Ripamonti e Beragnoli, alle quali il Relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Al sesto comma il Relatore ha proposto di sopprimere le parole « di prevenzione degli infortuni, di igiene nei cantieri ». Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto comma con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Al comma 7 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma 8, al quale pure non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Il Relatore ha proposto di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Sull'importo revisionale risultato in base ai lavori eseguiti a prezzo di capitolato e al netto dell'alea, si applica il ribasso o l'aumento offerto dall'aggiudicatario ».

BARONI, *Relatore*. L'ultimo comma è stato per me oggetto di notevole perplessità, per motivi corrispondenti a quelli esposti dagli onorevoli Ripamonti e Beragnoli, con esclusivo riferimento all'applicazione dell'aumento offerto dall'aggiudicatario. La formula sostitutiva che viene proposta vorrebbe avere lo scopo appunto di superare quelle perplessità. Non so se ci riesca. A me pare che quello che dobbiamo evitare è sostanzialmente che, poiché al momento dell'aggiudicazione dell'appalto ovviamente l'aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta in diminuzione o in aumento, avrà tenuto conto delle variazioni del costo della manodopera o degli altri elementi di costo che si sono verificate fra la data in cui è stato fatto il progetto e la data dell'appalto stesso, noi — credo — dobbiamo evitare che di queste variazioni si tenga conto anche in sede di procedimento revisionale.

Io stesso, per la verità, posso avere qualche perplessità sulla idoneità della formula proposta e perciò vorrei chiedere a me stesso se non sia il caso di introdurre — la collocazione esatta la potremmo vedere dopo — un ulteriore comma in cui potrebbe dirsi che in ogni caso sono prese in considerazione soltanto le variazioni percentuali di costo verificatesi successivamente alla data di aggiudicazione.

TAVERNA. Il prezzo dell'appalto è quello che risulta dall'aumento o dal ribasso al

momento in cui si aggiudica il lavoro. Per la revisione dei prezzi non si possono prendere a base i prezzi di progetto, che vengono superati con l'offerta. Nel giorno in cui si ha l'offerta, si stabilisce il nuovo prezzo del lavoro in base ai costi di quel determinato giorno. È l'offerta che ha valore, tanto vero che si può offrire tanto un ribasso che chiedere un aumento. Se poi avvengono delle variazioni dei prezzi in diminuzione l'Amministrazione ha facoltà di ridurre il prezzo; se avvengono variazioni in aumento ha facoltà di aumentarlo in base all'offerta presentata.

RIPAMONTI. È una materia molto delicata in cui stiamo cercando di trovare il punto giusto, nel passaggio da un sistema analitico ad un sistema parametrico. Il sistema analitico garantiva entrambe le parti, perché si partiva dall'elenco dei prezzi e con analisi successive si operavano i calcoli delle variazioni, sia al ribasso che in aumento. Gli elementi parametrici sono parte del progetto o sono parte del contratto?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono parte del contratto.

RIPAMONTI. La ripartizione dei costi nelle varie componenti — ad esempio, 40 per cento per la manodopera, 30 per cento per i materiali, 30 per cento per i servizi — rappresentano dati di progetto. Gli indici sono un fatto contrattuale.

I valori degli indici base sono quelli della data del progetto o della data del contratto? Se sono quelli della data del contratto, non vi è dubbio che l'aumento possa giuocare, ma se sono prefissati all'atto del progetto, l'aumento scatta due volte perché si presenta l'offerta in aumento, tenendo conto degli indici parametrici inclusi nel progetto e poi si chiede la revisione sulla base della valutazione degli indici parametrici, applicandosi su questa variazione l'aumento che, in sede di offerta, è stato fatto tenendo conto della differenza fra i prezzi del progetto e i prezzi di mercato: la variazione dei prezzi, in questo caso, giuoca due volte. Se gli indici sono riferiti alla data di contratto va benissimo, ma se sono riferiti alla data del progetto, applichiamo due volte la variazione in aumento. La legge deve essere chiara per tutti: per l'ente committente e per l'impresa appaltatrice. È questo, invece, un punto che può essere oggetto di controversia. Se i parametri sono fissati nel contratto, cioè all'atto in cui avviene la definizione del rapporto tra ente e impresa, logicamente le variazioni si calcolano solamente a partire da quella data e su quelle variazioni scatta l'aumento.

BARONI, *Relatore*. Quindi bisognerebbe rivalutare gli indici al momento del contratto.

CIANCA. L'indice è una percentuale: non può essere rivalutato.

RIPAMONTI. Gli indici si applicano percentualmente ma si riferiscono a certe voci come ferro, cemento, eccetera: le variazioni dei prezzi dei materiali si calcolano cioè tenendo conto delle variazioni di alcuni elementi caratteristici che fanno parte della costruzione. Sulla base di questi indici che si ritengono percentualmente incidenti, ad esempio, per il 40 per cento l'uno o per il 50 per cento l'altro, si arriva a determinare la variazione globale dei prezzi dei materiali. Abbiamo prima una ripartizione del costo della opera nelle quattro componenti — mano d'opera, materiale, trasporti — e poi, per la mano d'opera, la squadra-tipo e per i materiali gli indici con le rispettive percentuali di incidenza. E sulla base di questi elementi che si determina il parametro della variazione dell'intero costo. Se si scelgono per gli indici i valori esistenti al momento della conclusione del contratto, si ha, in caso di offerta in aumento, una sola variazione; se il valore degli indici fosse riferito alla data del progetto scatterebbe anche un aumento revisionale rispetto al prezzo forse anche di due anni prima e, quindi, l'aumento stesso scatterebbe due volte.

BERAGNOLI. Non ho che da associarmi a quanto detto dall'onorevole Ripamonti; dobbiamo chiarire bene se gli indici si riferiscono al contratto od al progetto per non correre il rischio di riconoscere due volte l'aumento.

CARADONNA. Ritengo necessario che la legge sia molto chiara circa il riferimento da cui si parte per il calcolo dell'aumento dei costi. Mi sembra non ci possa essere altro riferimento che quello del contratto, che è quello che vale; il progetto, per quanto riguarda i prezzi, è un fatto puramente indicativo dal quale non si può desumere assolutamente nessun dato. Quello che conta è il contratto e l'elenco dei prezzi accluso al contratto.

DEGAN. Mi pare che siamo tutti d'accordo sullo scopo da conseguire. Tutto nasce dal fatto che noi teniamo presente il sistema per cui sull'importo dei lavori si applicava la maggiorazione percentuale offerta dall'impresa, che quindi risultava su ogni singola voce; col nuovo sistema, viceversa, la revisione non viene operata su ogni singola voce, ma avviene in base ad indici ed il discorso diventa difficile perché l'indice va variato. Facciamo un esempio concreto: se un materiale costa 100 e l'appalto viene assunto con un au-

mento del 10 per cento, per l'impresa il prezzo è di 110.

CIANCA. Credo che si potrebbe risolvere questo problema, se portassimo degli esempi concreti. Se, poniamo, il costo di un'opera è preventivato di cento milioni, il costo di ogni singolo elemento ovviamente è pari alla percentuale in cui quell'elemento interviene nella determinazione del costo totale. Nel caso che venga fatta un'offerta in aumento o in ribasso, questa non è fatta su una singola voce, ma sul complesso dell'opera. Allora la incidenza di un elemento che giochi per il 40 per cento — poniamo che l'opera valga adesso centodieci milioni — diventa il 40 per cento di centodieci e non di cento. Altrimenti bisognerebbe tornare a far le analisi in base agli effettivi prezzi di contratto, che non si conoscono mai.

Ritengo quindi che occorra ricostruire la incidenza non in percentuale, ma nella quota effettiva di spesa sulla somma contrattuale. Ho, però, un dubbio. In definitiva, è prescritta all'appaltatore, nella tenuta della contabilità di cantiere, di tener nota di una serie di fatti, per cui si può dire che esistono tutti gli elementi possibili per il consuntivo: la revisione, pertanto, potrebbe essere non analitica, ma a consuntivo, il che è diverso.

Perché a consuntivo? Perché per ogni singola voce il direttore dei lavori sa quanto si è speso in quel bimestre, e da questo punto di vista si potrebbe avere già una indicazione precisa sulla quale effettuare la revisione. Bisognerebbe, però, che le revisioni fossero operate bimestre per bimestre, e non in maniera indeterminata come accade attualmente.

Credo che con il sistema del consuntivo — che del resto è in adozione per gli appalti privati — noi avremo già i termini di confronto per procedere all'eventuale aumento o all'eventuale diminuzione dei prezzi di contratto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non so se ho capito a fondo le osservazioni degli onorevoli colleghi. Mi sforzerò comunque di esser chiaro.

L'onorevole Cianca, particolarmente competente in questa materia, con la sua proposta praticamente auspica un ritorno al sistema analitico. Se infatti si deve fare un controllo del giornale di cantiere, nel quale è scritto, ad esempio, che oggi sono entrati quattro camion di mattoni ovvero un camion di cemento, e che tra quindici giorni arriverà un altro camion di cemento, e se si deve poi andare a vedere il prezzo del cemento a quel-

l'epoca e quindi a un'epoca successiva, automaticamente si ritorna al sistema analitico.

Occorre domandarsi per quale ragione il provvedimento all'esame della Commissione intenda mutare tale sistema. Il motivo è costituito dalla difficoltà di fare un'analisi precisa, tenendo conto delle variazioni dei costi della manodopera nei diversi periodi, riportandole al lavoro fatto in quel determinato periodo, sia pur bimestrale e per la quale veniva richiesto un periodo di tempo lunghissimo.

CIANCA. Questa analisi avveniva sempre non sulla base dei dati reali, ma dei dati presunti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche con i dati presunti, si è arrivati a dei ritardi incredibili. Se viceversa si fa quest'esame con dei dati effettivi, data la nota penuria di personale delle amministrazioni dello Stato, praticamente non usciremo mai da una revisione seriamente effettuata. Per questa ragione, appunto, si tende a ritornare al sistema dei parametri e degli indici.

È vero che questo non è un sistema perfetto. Anzi, esso diventa tanto più imperfetto in quanto, con l'aumento che l'impresa chiede, si vengono ad alterare questi indici che verranno poi inseriti nel contratto. Può infatti avvenire che l'impresa, proponendo un aumento del dieci per cento, abbia tenuto conto soltanto del fatto che la mano d'opera è aumentata, senza pensare invece che aumenti sensibili potranno aversi anche per quanto riguarda i materiali o i noli. Evidentemente sarebbe opportuno, così stando le cose, rivedere gli indici in sede di contratto. Questo, però, l'impresa non lo fa mai, perché degli altri aumenti non previsti verificatisi non ne tiene conto, avendo il suo macchinario e potendo organizzare il lavoro in maniera tale che essi non incidano sul costo.

Necessariamente noi dobbiamo attenerci a degli indici fissi e, diciamo, contrattuali, cioè invariabili, pur riconoscendo che questo non è il sistema più preciso, più esatto. In pratica, che cosa avviene? Quando la gara è stata espletata e c'è stato un aggiudicatario — con aumento o con ribasso — questi ha operato facendo riferimento ai prezzi di mercato in quel momento; successivamente potrà chiedersi la revisione se si siano verificati aumenti o diminuzioni dei prezzi. Ed ecco che bisogna riferirsi agli indici contrattuali che riguardano la calcolazione iniziale. È chiaro che occorre quindi far riferimento ai prezzi di base d'asta. Il riferimento al progetto è

improprio: viceversa il riferimento esatto è la base d'asta. La revisione si fa sui prezzi a base d'asta: se poi ci saranno degli aumenti o delle diminuzioni, i prezzi andranno aumentati o diminuiti riferendosi alle variazioni dei prezzi avvenuti dopo il contratto.

La revisione si fa sui prezzi a base d'asta, perché sono i prezzi che figurano nell'allegato; la revisione si riporta poi all'esito della gara e se ci sono state delle variazioni occorre aumentare o diminuire i prezzi. Se si facesse questa operazione soltanto sui prezzi a base d'asta e non sui prezzi dell'offerta, si opererebbe la revisione di prezzi che non sono reali. Non vedo altri sistemi.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuto il seguente emendamento proposto dall'onorevole Beragnoli:

« *All'ultimo comma dell'articolo 1, dopo la parola: risultante, aggiungere le parole: dall'applicazione degli indici e del costo della squadra-tipo di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo stabiliti al momento del contratto e in esso contenuti* ».

L'onorevole Ripamonti ha proposto un comma aggiuntivo, in stretta correlazione con l'ultimo comma dell'articolo 1. Pertanto ne do subito lettura:

« Il costo della squadra-tipo e il valore degli elementi di costo assunti ad indici, devono essere indicati nell'invito alla gara o nell'offerta di appalto-concorso, rispettivamente in relazione ai costi della manodopera e ai prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli ».

RIPAMONTI. Quando stabiliamo il costo della squadra-tipo e quando stabiliamo il valore degli indici che giuocano poi per determinare le variazioni in aumento? Questi due elementi debbono entrare, per me, a far parte dell'offerta e dell'invito alla gara; quando cioè si fa l'invito alla gara sui prezzi a base d'asta si stabiliscono i valori degli indici, vale a dire si stabilisce quale è il costo della squadra-tipo al momento della gara e quale è il costo, ad esempio, del cemento e degli altri elementi che servono ad individuare la variazione dei costi dei materiali. Così l'impresa offre l'aumento od il ribasso, in base al suo giudizio sul valore della prestazione al momento della gara, tenendo conto anche che esistono indici corrispondenti ai valori di mercato, da cui scattano poi i valori della revisione parametrica successiva. Se stabiliamo gli indici al momento della gara, anche se vi è l'aumento, possiamo riportare la variazione,

ma se stabiliamo quei dati al momento del progetto, diamo la possibilità all'impresa di chiedere la revisione sulle variazioni avvenute su quegli indici, dalla data di progettazione alla data della gara.

TAVERNA. Lo abbiamo già escluso.

RIPAMONTI. Il disegno di legge fece su questo punto: su quando, cioè, si stabilisce il costo della squadra-tipo e il valore degli elementi assunti a indici per le variazioni successive dei prezzi, perché, dopo l'appalto, non vi è più la revisione analitica, ma vi è una variazione per parametri che decorre dalla data di appalto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo siamo d'accordo.

CIANCA. Abbiamo chiesto un meccanismo che aggiorni i prezzi al momento della gara.

PRESIDENTE. L'onorevole Degan ha proposto il seguente emendamento che costituirebbe un comma aggiuntivo, pur essendo in stretta correlazione con il comma in discussione:

« I costi iniziali per il computo delle variazioni di cui ai commi precedenti, sono quelli di mercato all'atto del contratto ».

DEGAN. Abbiamo una squadra-tipo fissata dal progettista al momento del progetto, per quel che concerne la sua composizione. Il progettista stabilisce anche un massimo di 10 prezzi, riferendosi naturalmente ai prezzi di progetto. Allegati al progetto vi sono tutti i prezzi di capitolato. L'impresa fa una offerta in aumento od in ribasso. Noi non possiamo dire che il costo di quella squadra-tipo si determina sul prezzo di capitolato aumentato o ridotto perché quello non è il prezzo di mercato del lavoro del manovale, ad esempio, in quel momento, ma il prezzo che deriva da un insieme di calcoli. Perciò si deve fare riferimento al momento del contratto. Infatti nel progetto è già detto quale è la squadra-tipo; vi sono poi le tabelle dell'amministrazione che stabiliscono i prezzi, che non sono però esattamente coincidenti con i prezzi rivalutati in base alla offerta dell'impresa. Poniamo che, in base all'offerta dell'impresa il manovale costi 500 e che in base alle tabelle costi 520: in sede di revisione si va poi a vedere quale è il costo del lavoro del manovale ed emerge un altro costo della squadra-tipo. Da ciò la ragione dell'emendamento da me presentato con il quale propongo di far riferimento ai costi all'atto del contratto. Per finzione, in sede di contabilità il costo del lavoro del manovale sarà una cifra X ma, in sede

di revisione, sarà accertato il costo effettivo, che è quello di mercato.

PRESIDENTE. Dato che la discussione risulta molto complessa, ritengo opportuno accantonare per ora l'esame del comma nono dell'articolo 1 per passare all'esame degli altri articoli. In ogni modo, mi sembra che si debba stabilire un punto di partenza per applicare i parametri e non debba essere applicato il parametro all'offerta dell'imprenditore, che può essere in aumento o in diminuzione.

Propongo, quindi, di sospendere, per ora, la discussione dell'articolo 1.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo allora all'esame dell'articolo 2 di cui do lettura:

« Per i lavori ai quali si applicano le norme del precedente articolo la misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, può essere elevata all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale, qualora questo sia stato determinato secondo le predette norme.

L'ammontare dell'acconto è aggiunto a quello dovuta all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento ».

L'onorevole Relatore propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, può essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale, determinato a norma del precedente articolo ».

BARONI, *Relatore*. Questo emendamento, senza modificare assolutamente nulla, cerca soltanto di essere più chiaro della formulazione originaria.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

*(È approvato).*

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, può essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo.

L'ammontare dell'acconto è aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione è regolata dalle norme seguenti.

Salvo conguaglio finale l'importo revisionale sarà determinato sulla base delle variazioni del costo della manodopera da rapportarsi alla relativa quota di incidenza sul costo dell'opera stessa.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori; per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo è determinata con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni. Gli acconti saranno corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera.

La misura dell'acconto è ridotta della stessa percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La riduzione è stabilita dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto ed ha effetto solamente per la parte de lavori eseguiti dopo il verificarsi delle diminuzioni di costo.

La misura degli acconti potrà essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base alle effettive variazioni dei prezzi con il

sistema analitico ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti ».

L'onorevole relatore propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i lavori di qualunque natura appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione è regolata dalle norme seguenti ».

BARONI, *Relatore*. Anche questa è una semplice formulazione più chiara del testo del disegno di legge.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma del quale ho dato ora lettura.

(È approvato).

BARONI, *Relatore*. Riterrei opportuno che, nei commi successivi, tutte le forme verbali usate al tempo futuro siano sostituite con forme verbali al tempo presente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ora proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione nel testo così modificato il secondo ed il terzo comma.

(Sono approvati).

L'onorevole Relatore propone di sostituire il quarto comma con il seguente:

« La misura dell'acconto è ridotta della percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli ».

BARONI, *Relatore*. Questa non è semplicemente una formulazione migliorativa del testo. È stato soppresso l'ultimo inciso — « in-



tervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge » — perché si ritiene che si debba tener conto delle variazioni dei prezzi correnti di mercato verificatesi dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La revisione dei prezzi per i lavori in corso si fa soltanto in base alla variazione dei costi della manodopera, e non dei materiali e dei noli. Si tratta di una restrizione ipotetica, se vogliamo, comunque prudenziale, che è stata anche chiesta dal Ministero del tesoro. Si è posta quindi questa remora, che tiene conto di eventuali riduzioni del costo dei materiali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al quarto comma, proposto dal relatore.

(È approvato).

L'onorevole relatore propone di sostituire al termine del quinto comma le parole: « di costo », con le altre: « dei prezzi ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

All'ultimo comma non sono stati proposti emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Per i lavori di qualunque natura appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione è regolata dalle norme seguenti.

Salvo conguaglio finale l'importo revisionale è determinato sulla base delle varia-

zioni del costo della manodopera da rapportarsi alla relativa quota di incidenza sul costo dell'opera stessa.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza, della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori. Per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Gli acconti sono corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera.

La misura dell'acconto è ridotta della percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli.

La riduzione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto ed ha effetto solamente per la parte dei lavori eseguiti dopo il verificarsi delle diminuzioni dei prezzi.

La misura degli acconti può essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base all'effettiva variazione dei prezzi con il sistema analitico, ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risultati che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutte le opere appaltate, concesse o affidate da qualsiasi Amministrazione od Azienda dello Stato con le limitazioni previste dall'articolo 1 dagli Enti locali e da ogni altro ente pubblico ogniquale volta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 maggio 1950, n. 329 ».

Il relatore ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 4 del disegno di legge con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni qual volta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è abrogato ».

BARONI, *Relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, venne introdotto appunto per limitare l'efficacia dello stesso articolo 2 nei confronti degli enti locali e degli enti pubblici. In sostanza si limitava la possibilità di applicazione dell'articolo 2 alle opere ammesse al contributo dello Stato. Sembra ora più opportuno che, orientandoci verso una generalizzazione dell'efficacia dell'articolo, si sopprima senz'altro l'ultimo comma dell'articolo 2.

Tuttavia non è sufficiente, ai fini della completezza della norma, la pura e semplice abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo della legge n. 1481, dimostrandosi quindi necessaria la modifica del primo comma dello

stesso articolo 2, come proposto in un mio successivo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'intero articolo 4 del disegno di legge.

(È approvato).

L'onorevole Baroni ha proposto di aggiungere il seguente articolo 4-bis:

« Per le opere degli enti locali e di ogni altro ente pubblico non assistite da contributo dello Stato, nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, rispettivamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi previste sotto le lettere a) e b) ed entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori nell'ipotesi prevista sotto la lettera c) ».

BARONI, *Relatore*. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, stabiliva alcuni termini a pena di decadenza per la presentazione delle istanze di revisione; questi termini decorrevano dalla data di entrata in vigore della legge n. 1481. Ora, essendosi abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 di detta legge con le limitazioni in esso contenute, è necessario riaprire i termini per le ipotesi in cui tali limitazioni vengono a cadere; altrimenti questi termini sarebbero già tutti scaduti e la norma risulterebbe praticamente inefficace.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis proposto dall'onorevole Baroni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Fino al 31 luglio 1966 è data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende autonome dello Stato, agli Enti locali o ad altri enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni ».

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1964

L'onorevole Taverna ha presentato al secondo comma dell'articolo 5 il seguente emendamento:

« Dopo le parole: Istituto di credito, aggiungere le altre: e società di assicurazione ».

In sostanza, questo emendamento riguarda il problema della fidejussioni: si vorrebbero estendere i benefici previsti da questa legge anche alle fidejussioni prestate da società di assicurazioni oltre che da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati.

TAVERNA. Poiché questo articolo dà la possibilità di svincolare le ritenute di garanzia prima del collaudo — ed è noto quanto durano i collaudi e quanti anni passano prima che si effettuino — previa eventuale fidejussione bancaria o di altri enti autorizzati, propongo di aggiungere le parole « società di assicurazione ». Quando si ricorre ad una fidejussione bancaria, occorre pagare un interesse che va dal 4 al 5 per cento ed allora tanto vale che sia prevista la possibilità di contrarre la fidejussione con società assicuratrici che garantiscano lo Stato. Con la fidejussione prestata da una società di assicurazione si avrebbe un vantaggio perché esse in genere fanno pagare una percentuale molto minore e non in relazione alla esposizione dell'impresa nei confronti dell'istituto bancario. La fidejussione bancaria, inoltre, limita le disponibilità dell'impresa presso l'istituto.

DI NARDO. Sono contrario all'emendamento Taverna, perché l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede che le fidejussioni possano essere rilasciate da Istituti di credito o da Enti che sono stati autorizzati o che lo saranno ai sensi delle disposizioni di legge: quindi non vedo la necessità di stabilire quanto previsto nell'emendamento proposto dall'onorevole Taverna.

BARONI, *Relatore*. Anch'io sono contrario all'emendamento Taverna, e credo preferibile, in ogni caso, l'espressione usata dal testo del disegno di legge, che nella sua ampiezza può comprendere anche enti diversi dagli istituti di credito.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo a quanto affermato dall'onorevole Baroni. Gli istituti di assicurazione hanno sempre chiesto di poter concedere fidejussioni, ma, per ragioni che ignoro, il Tesoro non li ha mai autorizzati a ciò. Il Ministero dei lavori pubblici, quindi, in questa faccenda, che riguarda soltanto il Tesoro non c'entra. Se un giorno le società di assicurazione riusciranno a vincere questa

battaglia con il Tesoro, automaticamente rientreranno negli Enti autorizzati. Appunto per questo è stata usata l'espressione « all'uopo autorizzati ».

TAVERNA. Insisto sul mio emendamento per le ragioni sopra dette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taverna, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Il relatore ha proposto di sostituire, al primo comma, per esigenze di coordinamento, le parole: « Aziende autonome dello Stato », le parole: « Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 del disegno di legge modificato dall'emendamento ora approvato.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« Fino al 31 luglio 1966 è data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni ».

Passiamo all'articolo 6, del quale do lettura:

« Le norme della presente legge non si applicano ai lavori di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avendo concluso l'esame degli articoli possiamo tornare a discutere l'ultimo comma dell'articolo 1.

Ritengo opportuno sospendere la seduta per dieci minuti, per consentire un approfondito esame del problema da parte del Relatore.

*(La seduta, sospesa alle 12,45, riprende alle 12,55).*

**PRESIDENTE.** Onorevole Relatore è stato raggiunto un accordo su quest'ultimo comma dell'articolo 1?

**BARONI, Relatore.** Non so se sia stato raggiunto un accordo. Comunque, prendendo a base quanto detto dall'onorevole Ripamonti, avrei predisposto uno schema di emendamento, ancora incompleto, di cui do ora lettura, salva la possibilità di formularlo diversamente:

« Il bando d'asta, l'invito per licitazione, lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario o l'offerta di appalto-concorso devono contenere altresì l'indicazione del costo della squadra-tipo e del valore degli elementi di costo assunti ad indici per i materiali, i trasporti, e i noli con le rispettive incidenze, facendo riferimento ai prezzi correnti di mercato ».

**TAVERNA.** È necessario introdurre ulteriori precauzioni. Infatti si può chiedere un aumento o un ribasso; la revisione da quando ha inizio?

**RIPAMONTI.** La revisione scatta da quel giorno.

Comunque, a parte ogni discussione sul merito vi è un'esigenza logica da rispettare. Se prescriviamo che, ai fini della revisione, il bando d'asta o l'invito per la licitazione privata, devono contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera e le variazioni percentuali di incidenza dei materiali, dei trasporti e dei servizi, mi pare più logico che questi bandi contengano anche il costo della squadra-tipo al momento della gara ed il valore degli elementi significativi assunti ad indice per la determinazione del costo dei materiali e dei servizi.

In questo modo non si modifica niente, ma si stabilisce soltanto un punto di riferimento.

**BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi spiace fare una simile

proposta perché il Governo tiene enormemente a questo disegno di legge e ad una sua sollecita approvazione.

In linea di massima sarei d'accordo con le proposte avanzate dagli onorevoli colleghi, ma il meccanismo è molto delicato ed anche a me — con tutto che pure professionalmente mi sono dovuto occupare di questi problemi — potrebbe sfuggire qualche aspetto della questione. Ritengo pertanto sia il caso di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge a mercoledì prossimo. Purtroppo non sarò presente alla seduta perché molto probabilmente dovrò essere a Belgrado, ma si potranno avere nel frattempo contatti con gli uffici del Ministero in modo da far presenti le osservazioni formulate dalla Commissione e studiare il problema.

**PRESIDENTE.** Vi è una proposta formale di rinvio avanzata dal Governo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame di questo disegno di legge — cioè l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 1, dato che tutti gli altri articoli sono già stati approvati — è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione del disegno di legge: Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po (1266).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1266 concernente « Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po ». Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, la discussione è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,05.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI